

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FRANZA e NENCIONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1958

Modificazione dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703,
contenente disposizioni in materia di finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso di attuazione della legge 2 luglio 1952, n. 703, per la parte che riflette i benefici di riparto, fra i Comuni montani — classificati ai sensi dell'articolo 3 — dell'uno per cento del provento I.G.E. riscosso nell'esercizio precedente, vennero rilevate gravi anomalie.

La stessa Commissione censuaria centrale, tenuta alla compilazione degli elenchi dei Comuni montani, prese la iniziativa di sottoporre alla considerazione degli organi competenti alcuni suggerimenti intesi a conseguire una opportuna integrazione delle norme in atto, al fine di evitare stridenti sperequazioni fra Comuni classificati e Comuni esclusi dalla classificazione, sebbene per palmare evidenza, parimenti valutandi per condizioni economico-agrarie. Tali suggerimenti avevano trovato concreta considerazione nella legge 1952, n. 991, e nelle successive innovazioni concernenti provvedimenti a favore dei territori montani.

Ad oggi però non ancora si è pervenuti alla necessaria integrazione della legge n. 703 del 1952 la cui attuazione ispirò l'adozione di criteri nuovi nella legislazione sui territori montani.

La differenza fra le due leggi è in ciò, che la legge 1952, n. 991, attribuisce alla Commissione censuaria centrale la facoltà di includere nell'elenco dei territori montani Comuni anche non limitrofi a quelli aventi territorio situato per almeno l'80 per cento della totale superficie al di sopra dei 600 metri di altezza sul livello del mare, mentre una tale facoltà non può essere esercitata ai sensi della legge 1952, n. 703, ai fini dei benefici di cui all'articolo 3.

I tal modo, Comuni non limitrofi a Comuni montani di diritto possano fruire del riparto I.G.E. previsto dall'articolo 3 della legge 703 del 1952, se limitrofi a Comuni classificati a norma della legge stessa, mentre Comuni montani di diritto ai sensi della legge n. 991 del 1952 sono esclusi dal riparto del beneficio, allorquando non siano limitrofi a Comuni classificati in conformità della legge 1952, n. 703.

Le proposte di legge Medici e Scoca, dirette a sanare una siffatta anomalia, intervenute l'una verso la fine della prima legislatura e l'altra verso la fine della seconda legislatura, non hanno potuto compiere l'iter legislativo necessario, per cui il proponente,

che nel febbraio 1958 richiamò l'attenzione del Governo sulla questione, ritiene opportuno assumere la iniziativa e proporre una integrazione dell'articolo 3 della legge 1952 n. 703, nel senso di attribuire facoltà alla Commissione censuaria centrale di prendere

in considerazione anche Comuni non limitrofi purchè ricorra la duplice condizione del territorio classificato ai sensi della legge 1952 n. 991 e della sussistenza di condizioni economico-agrarie depresse.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico

All'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, è aggiunto il seguente ultimo comma:

« La predetta Commissione, tenuto conto delle condizioni economico-agrarie, ha altresì facoltà d'includere nell'elenco stesso i Comuni, anche non limitrofi, i quali siano stati classificati ai sensi dell'articolo 1, primo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 991 ».